

DALLA TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITÀ AL DIRITTO ANTIDISCRIMI NATORIO

PROF.SSA ELISABETTA
CATELANI



Co-funded by
the European Union



IL RISCHIO DEGLI STEREOTIPI


- Lo stereotipo è una caratteristica soggettiva semplificata e persistente applicata ad un luogo, un oggetto, un avvenimento o ad un gruppo riconoscibile di persone accomunate da certe caratteristiche o qualità



PATRIARCATO E GERARCHIZZAZIONE DEI RUOLI

- Patriarcato. è un sistema sociale in cui gli uomini detengono principalmente il potere e predominano in ruoli di leadership politica, autorità morale, privilegio sociale e controllo della proprietà privata





DEMOCRAZIA PARITARIA SIGNIFICA CHE DONNE E UOMINI CONDIVIDONO LO SPAZIO PUBBLICO E QUELLO PRIVATO, LA CARRIERA E LA CURA FAMILIARE, LA PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI E AL MERCATO DEL LAVORO. SIGNIFICA COSTRUIRE UNA SOCIETÀ BASATA SU UNA REALE EGUAGLIANZA, SU UNA RELAZIONE PARITARIA, NON GERARCHICA.

LA DEMOCRAZIA PARITARIA È LA RICOSTRUZIONE DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DEL POTERE PUBBLICO E DELLE RESPONSABILITÀ PRIVATE, CHE PRESUPPONE UNA RIVOLUZIONE NELLA MENTALITÀ, NELLA CULTURA, NEL MODO IN CUI OGGI IL POTERE È DISTRIBUITO, NELLE FORME IN CUI IL LAVORO È ORGANIZZATO. NON È SOLO UN TEMA DI RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA, MA SIGNIFICA COSTRUIRE UN LEGAME DIVERSO TRA I CITTADINI.

VIOLENZA DI GENERE: EVOLUZIONE NORMATIVA

- 1975 Riforma diritto di famiglia: parità morale e giuridica dei coniugi (eliminazione di ogni forma di patriarcato)
- 1981 Abrogazione del «matrimonio riparatore» e delitto per causa d'onore
- 1996 reato di violenza sessuale non più diritto contro la morale pubblica ma delitto **contro la persona**
- 2001 legge sullo stalking
- 2009 misure urgenti di contrasto alla violenza sessuale ed atti persecutori

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI: ADULTERIO

- Sent. Corte cost. n. 64/61: infondatezza art. 559 cp reato di adulterio
- «anche l'adulterio del marito può, in date circostanze, manifestarsi coefficiente di disgregazione della unità familiare; ma, come per la fedeltà coniugale, così per la unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità della illecita condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può esercitare sulle più delicate strutture e sui più vitali interessi di una famiglia: in primo luogo, l'azione disgregatrice che sulla intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell'ambito sociale; indi, il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sulla educazione e sulla disciplina morale che, in ispecie nelle famiglie (e sono la maggior parte) tuttora governate da sani principi morali, il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli, particolarmente nell'età in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale...»

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ADULTERIO

- Con la sentenza n. **126 del 1968** la Corte costituzionale ha radicalmente modificato l'orientamento adottato nella pronuncia n. 64 del 1961, così dichiarando l'illegittimità del primo e del secondo comma dell'articolo 559 c.p. (adulterio) in quanto concretizzanti una discriminazione non necessaria alla tutela dell'unità familiare protetta dall'art. 29 Cost.
- Nello specifico, la Corte ha ritenuto che *«la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocimento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, é costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale»*.

“VIOLENZE DOMESTICHE”

- Violenze sessuali, fisiche, psico-logiche e privazioni di autonomia e risorse che si svolgono per lo più in ambiente familiare, “domestico” appunto, privato e quindi più difficilmente attaccabile in uno Stato liberale : “privato”, dunque, delle ingerenze esterne. Le violenze domestiche sono violenze prettamente sessuali, nel senso che sono inestricabilmente legate ai rapporti tra i sessi e, in particolare, ad uno specifico sbilanciamento tra i sessi, che può essere reso giuridicamente con il concetto di “discriminazione”.

OGGETTIVITÀ DELLA VIOLENZA

- Secondo Catharine MacKinnon il primo monito che bisogna osservare consiste nel prendere sul serio **il punto di vista delle donne**. Troppo spesso, invero, legislatori e giudici hanno considerato, e talvolta ancora per certi versi considerano, in nome di una presunta “oggettività”, le violenze domestiche in un’ottica esclusivamente maschile, rendendo irrilevante la percezione della donna
- Carol Gilligan *In a different voice*

COSA FARE PER PREVENIRE ?

La violenza si manifesta in modo subdolo sia fisicamente, sia anche moralmente. Si può con i principi costituzionali cercare di influire sul tema?

1. Occorre sapere cosa sia un comportamento violento innanzitutto per non commetterlo, ma anche per allontanarsi da quelle persone che hanno atteggiamenti violenti.
2. Occorre conoscere i propri diritti perchè le donne non li vedano calpestati ed anzi li possano fare valere
3. Occorre un ribaltamento della concezione della persona umana, non la centralità dei diritti dell'IO, della persona singola a cui tutto deve essere riconosciuto, l'eccesso dei diritti senza una paritaria **valorizzazione dei doveri**. E la Costituzione può dare delle linee di lettura, dal rispetto dell'altro, al dovere di solidarietà, dovere di lavorare e di studiare, costituisce sicuramente un limite per la società.

CARTA DIRITTI UE

CAPO III

UGUAGLIANZA

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Com. europea e del trattato sull'UE è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

CARTA DIRITTI UE

Articolo 23

Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

VIOLENZA E UE

- Direttiva 2012/29/UE, al Considerando 16 definisce la violenza di genere come «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere», provocando un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica. Principio questo connesso al concetto di genere che non ha carattere biologico, ma si fonda su elementi di tipo sociale, culturale e psicologico.

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA (ADOTTATA A **ISTANBUL** L'11 MAGGIO 2011 E RATIFICATA DALL'ITALIA CON L. N. 77/2013)

- art. 3, identifica la «violenza contro le donne basata sul genere» con «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato», oltre a fornire una nozione di «genere», riferito a «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini»
- nesso tra violenza e genere della vittima evidenziando matrice culturale di una violenza le cui radici affondano nel terreno degli stereotipi di genere e della disegualianza tra donne e uomini.

CEDU ART. 14

Divieto di discriminazione

- Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

CEDU (PROTOCOLLO 7 1984)

- **ARTICOLO 5**
- **Parità tra i coniugi**
- I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

NORMATIVA COSTITUZ. SULLE PARI OPPORTUNITA'

- **Art. 3**

- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 51 comma I

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

- La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro

- **Art 117 comma VII**

- Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

“**CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA**”

- **Art. 1 - Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività**
- *1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.*
- *2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.*
- *3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.*
- **4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.**

PARITÀ E LEGGI ELETTORALI

- Il settore in cui era più palese una discriminazione di genere è stato per lungo tempo l'ambito politico. Noti sono infatti i dati risultanti dalle elezioni politiche e locali che, almeno in passato avevano evidenziato in Italia un livello di rappresentanza femminile negli organi politici fra i peggiori in Europa e con percentuali comunque inferiori a molti paesi africani o comunque di paesi in cui i diritti delle donne sono normalmente limitati.

STORIA LEGGI ELETTORALI E PARITÀ DI GENERE

- Il primo gradino di questa lunga scala per il raggiungimento della parità, è rappresentata dall'approvazione della legge 25 marzo **1993** n. 81 (nonché la legge n. 277 del 1993 per l'elezione della Camera dei deputati) che, in sede di determinazione delle nuove norme per l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia (del Consiglio provinciale e comunale), introdusse disposizioni volte a favorire una maggiore presenza delle donne negli organi legislativi elettivi, prevedendo quelle che sono state chiamate "quote" riservate alle donne, ossia si prevedeva che nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai $\frac{3}{4}$ (per i comuni più piccoli, fino a 15.000 abitanti) e fino a $\frac{2}{3}$ (per i comuni più grandi, oltre 15.000 abitanti).
- Legge dichiarata illegittima con sent. 422 del 1995

Dinanzi a tale interpretazione restrittiva della Corte cost., il Parlamento, anche alla luce del percorso seguito in altre esperienze straniere ed in particolare nella vicina Francia, decise di attivare la **procedura di revisione costituzionale** intervenendo sul tema con tre distinte leggi al fine di affermare sia a livello statale, che regionale, la necessità di tutela della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

In particolare, la legge cost. n. 2/2001 ha previsto che le leggi elettorali per le singole Regioni a Statuto speciale promuovano “*condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali*” “*al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi*”;

la legge cost. n. 3 del 2001, che ha determinato la più consistente modifica del titolo V della Costituzione, insieme alla legge cost. n. 1 del 1999, ha parimenti introdotto l'obbligo per le leggi regionali di promuovere “*la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive*” (art. 117 comma 7 Cost.)

riforma dell’art. 51 Cost. (introdotta con la legge cost. n. 1 del 2003), che ha previsto l'obbligo dello Stato di promuovere “*con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*” al fine di garantire l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ

- **Sent. n. 422 del 1995** l'illegittimità cost. della legislazione elettorale che introduceva le "quote" riservate alle donne. Si affermò:
 - a) l'appartenenza ad un sesso non deve costituire "requisito ulteriore di eleggibilità" o di "candidabilità";
 - b) in materia di elettorato passivo, "la regola inderogabile" è l'assoluta parità, perché si incide su un diritto fondamentale;
 - c) non è legittima alcuna misura di disuguaglianza allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di "compensare tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti".

SENT. CORTE COST. VALLE D'AOSTA: PRINCIPIO ANTIDISCRIMINATORIO

- **sentenza n. 49 del 2003** legge elettorale della Valle d'Aosta dove si afferma:
 - a) che le nuove disposizioni costituzionali pongono l'obiettivo del riequilibrio della rappresentanza;
 - b) che tale riequilibrio può essere raggiunto specificamente con la legislazione elettorale;
 - c) che tale riequilibrio è "doveroso";
 - d) che la soluzione adottata dalla Valle d'Aosta, ossia la presenza nelle liste elettorali di "candidati di entrambi i sessi", introduce una misura minima per avere una "non discriminazione", cosicché il vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, "non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in modo significativo sulla realizzazione dell'obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della rappresentanza" che invece le norme costituzionali impongono

- Lo strumento essenziale per indirizzare i partiti verso il rispetto della parità di genere (partiti, che da soli avevano dimostrato di non essere in grado di far evolvere la materia e garantire in particolare, pari tutela alle parte sottorappresentata) era pertanto un intervento legislativo sia a livello statale per introdurre meccanismi idonei per le elezioni politiche ed europee, sia attraverso la legislazione elettorale regionale.

INTERVENTI LEGISLATIVI RECENTI

- Legge n. 215/2012 elezioni amm.ni locali
- Legge Golfo-Mosca n.120/2011 cons. amm.ne società quotate e pubbliche
- Legge n. 20 del 2016 Modifica all'articolo 4 della legge n. 165/2004, recante disposizioni volte a garantire equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali
- Legge n. 165/2017 elezioni Camera e Senato

1) LEGGE N. 215/2012 ELEZIONI AMM.NI LOCALI

Per l'elezione dei comuni con popolaz sup a 5000 abitanti. 2 strumenti di tutela:

- 1) Si prevede la doppia preferenza di genere
- 2) Si introduce la c.d. quota di lista, ossia nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai $\frac{2}{3}$ (solo per i comuni con + di 15000 abitanti mancato rispetto determina decadenza della lista)

2) LEGGE GOLFO-MOSCA

- **LEGGE 12 luglio 2011, n. 120**
- Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
- Legge prorogata ed in parte modificata con il decreto fiscale 2020

LEGGE GOLFO MOSCA

- Lo statuto prevede che il **riparto degli amministratori** da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno **due quinti (prima era un terzo)** degli amm.tori eletti. Tale criterio di riparto si applica per **6 mandati** consecutivi. Se la composizione del consiglio d'amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amm.va pecuniaria da euro 100 mila euro a 1 milione, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti **decadono** dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto.

La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico» :

- «I-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma I sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica.

3) ELEZIONI PRESIDENTI E CONSIGLI REGIONALI

Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) che stabilisce in via esclusiva, ai sensi art. 122 c.1 Cost., i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, è stata modificata dalla legge 20 del 2016 con la sostituzione della lettera c-bis al comma 1 dell'art. 4.

Il testo vigente dell'art. 4, comma 1, della l. 165/2004 è il seguente: *“Disposizioni di principio, in attuazione [dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione](#), in materia di sistema di elezione.*

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

CONTINUA ELEZIONE REGIONI

- *a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;*
- *b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;*
- *c) divieto di mandato imperativo;*

LEGGE N. 20/2016 (CONSIGLI REG)

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

- 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
- 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale»

4) LEGGE N. 165/2017 ELEZIONI CAMERA E SENATO

- l'alternanza di genere nella sequenza della lista
- la quota di genere nelle candidature uni- nominali
- la quota di genere nella posizione di ca- polista per i collegi plurinominali.